

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di NAPOLI

Il Tribunale di Napoli, III Sezione Civile, specializzata in materia di impresa, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. Nicola Graziano

Presidente

dott. Ilaria Grimaldi

Giudice est.

dott. Viviana Criscuolo

Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile iscritta al n. 35692 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente

T R A

Russo Francesco (C.F. RSSFNC53L10I234I), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Mario Martucci ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Santa Maria Capua Vetere, Via Caduti di Nassiriya, Victoria Park, in virtù di procura in atti;


ATTORE

E

Laboratorio Tecnologico Di Ricerca Per Prove Su Materiali Da Costruzione Edilsigma S.r.l. (P.I./C.F. 01132790617), in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede legale in Santa Maria Capua Vetere, Via Galatina, Località Grattapulci, Lotto 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Marrocco e con questi elettivamente domiciliato in S. Maria C. V., Via Giuseppe Bonaparte n. 10, per procura in atti;

CONVENUTO





Conclusioni: come in atti.

Rimessa in decisione in data 1.2.2023, all'esito della trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..

MOTIVI della DECISIONE

1. Francesco Russo, premesso di essere socio al 9,23% del Laboratorio Tecnologico di Ricerca per Prove su Materiali da Costruzione Edilsigma S.r.l., ha chiesto accertarsi la nullità della delibera dell'assemblea ordinaria dei soci, adottata il 29.4.2019, con la quale è stato approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2018, con il suo voto contrario, facendo valere il principio di continuità dei bilanci, atteso che i precedenti relativi agli esercizi dal 2015 al 2017 erano stati oggetto di impugnazione in corso e denunciando la violazione dei principi di veridicità, chiarezza e correttezza nella rappresentazione, nonostante la perdita della gestione caratteristica, dell'utile di esercizio, frutto di riserve occulte di cui ai precedenti bilanci impugnati, documentate dalla stipula del preliminare di vendita dell'immobile aziendale, nonché da varie perizie redatte su incarico del CdA, in particolare derivanti dalla plusvalenza realizzata dalla vendita del suddetto immobile e da cessione di attrezzature, lamentando che il CdA non aveva riferito di alcun programma di risanamento e che, a tutela dell'integrità del patrimonio sociale, avrebbe potuto provvedere ad una legittima rivalutazione dell'immobile aziendale. Ha aggiunto di aver, pertanto, conferito incarico al dr. di Siena per verificare la legittimità del bilancio approvato, il quale aveva concluso nel senso che la nota integrativa, in violazione degli artt. 2423 e 2427, co. 1, n. 22 *ter* c.c., non forniva alcuna informazione sulla natura e sugli obiettivi economici e finanziari perseguiti attraverso l'operazione di smobilizzo dell'immobile aziendale, né sui rischi e benefici derivanti dalla stessa e sull'impiego della liquidità da essa derivante, sicuramente non destinata a migliorare l'efficienza produttiva, atteso che dall'esame del conto economico era chiaro che non si era verificato alcun beneficio per la gestione caratteristica, che risultava in forte perdita e, dunque, concludeva per la nullità del bilancio. Aggiungeva che a partire dal 2016 erano state operate sottovalutazioni di poste attive, con rappresentazione non veritiera della situazione patrimoniale della società e l'emersione artificiosa di una perdita che aveva condotto all'azzeramento del capitale e alla sua ricostruzione, per rimodulare le partecipazioni dei soci; inoltre, che l'immobile oggetto del preliminare era stato erroneamente appostato nella sezione B dello Stato Patrimoniale, anziché nella sezione C, dovendo essere inserito nell'Attivo circolante.

Si è costituita la società convenuta, eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda, in virtù della clausola compromissoria di cui all'art. 31 dello Statuto sociale e la conseguente incompetenza del Tribunale adito, che riguarderebbe anche le impugnative delle



delibere di approvazione del bilancio di esercizio, dovendosi aver riguardo ai motivi di impugnazione dedotti nell'atto di citazione dal socio e che, nel caso di specie, nessuna delle doglianze poste dall'attore a fondamento dell'impugnazione della delibera della società convenuta involgerebbe né l'applicazione di norme imperative né la tutela dei terzi e, dunque, diritti indisponibili non compromettibili in arbitri. Ha, poi, contestato la fondatezza nel merito della domanda, impugnando la relazione redatta dal C.T.P., dott. Di Siena, deducendo che il bilancio 2018 era stato chiuso con un utile netto di € 235.295, raggiunto attraverso l'incremento del fatturato come si evince dalla voce "*ricavi delle vendite e delle prestazioni*" ed anche dalle plusvalenze realizzate dall'alienazione di alcuni cespiti. A riguardo, ha aggiunto che nel bilancio 2016, atteso che il 29 dicembre 2016 venne sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell'immobile strumentale di proprietà della società, con il quale si conveniva un prezzo di € 700.000,00 e non una rivalutazione, con il versamento di una caparra confirmatoria di € 200.000,00, regolarmente incassata dalla società – erano state appostate nelle giuste voci di bilancio l'entrata della Banca per la caparra e in contropartita un debito nella classificazione "D" del bilancio in IV direttiva, evidenziando che, in ossequio ai principi di prudenza e competenza, vanno imputati all'esercizio solamente i componenti positivi di reddito già realizzati, per cui una plusvalenza da alienazione immobiliare si realizza solo al momento dell'atto definitivo di compravendita, che trasferisce tutti i rischi e i benefici del titolo di proprietà, così come anche previsto dalla nuova versione OIC 16 e come avvenuto nel bilancio 2018, esercizio in cui era stato stipulato il definitivo e il conseguente trasferimento della sede legale, a dimostrazione che l'immobile era stato utilizzato fino a quel momento come strumentale all'attività aziendale, per cui era correttamente appostato tra le "Immobilizzazioni materiali". Ha, poi, contestato la dedotta violazione del principio di cui all'art. 2427, co. 1, n. 22 *ter c.c.*, evidenziando che nel bilancio 2018 si era dato atto regolarmente dell'atto di vendita dell'immobile, peraltro menzionato in più punti della Nota Integrativa e, per giunta, a conoscenza di tutti i soci.

Disposta ed espletata CTU, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.

2. L'azione è infondata e, pertanto, non può essere accolta.

In primo luogo, vanno respinte le eccezioni di improcedibilità e difetto di competenza di questo tribunale, in virtù della clausola arbitrale di cui all'art. 31 dello Statuto sociale.

Invero, le controversie in materia societaria possono formare oggetto di compromesso, fatta eccezione soltanto per quelle che hanno ad oggetto interessi della società o concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi. L'area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determini una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte,



quali, in particolare, le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio. La violazione delle predette disposizioni comporta, infatti, l'illiceità e, quindi, la nullità della delibera di approvazione del bilancio, trattandosi di norme non solo imperative, ma contenenti principi dettati a tutela, oltre che dell'interesse dei singoli soci ad essere informati dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto di conoscere l'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente (cfr. Cass. civ., sez. I, 9 maggio 2019, n. 12391).

Dunque, non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnativa della delibera di approvazione del bilancio per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione, vertendo la stessa su diritti indisponibili (cfr. Cass. civ., sez. I, 29/05/2019, n. 14665).

Ebbene, nel caso di specie, parte attrice ha chiaramente denunciato la violazione nella redazione del bilancio chiuso al 31.12.2018, oggetto della presente impugnativa, dei criteri di verità, chiarezza e precisione, a prescindere dalla fondatezza nel merito dei motivi di impugnazione, che saranno oggetto di successiva disamina.

Pertanto, è chiaro che dovendosi aver riguardo all'oggetto della domanda, ai fini di valutare se la stessa ricada o meno nella previsione della clausola compromissoria, come del resto sostenuto dalla stessa società convenuta, la presente controversia non può dirsi rientrare nel perimetro della stessa, per cui l'azione è procedibile e rientrante nella cognizione di questo tribunale.

3. Passando al merito dell'impugnazione, va premesso, in diritto, che sono affette da nullità le deliberazioni di approvazione del bilancio assunte in violazione delle inderogabili prescrizioni di cui all'art. 2423 c.c.; dunque, *“Il bilancio di esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'art. 2423, comma 2, c.c., è illecito, sicché la deliberazione assembleare con cui esso è stato approvato è nulla non soltanto se la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati, ivi compresa la relazione, non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte”* (cfr. Cass. civ., sez. I, 2.3.2016 n. 4120).

Occorre, a questo punto, esaminare distintamente i singoli motivi di contestazione del bilancio chiuso al 31.12.2018, atteso che le doglianze riguardanti i precedenti bilanci sono oggetto di distinti giudizi di impugnazione previamente instaurati e, dunque, sono destinate ad essere decise in dette sedi, operando comunque la previsione dell'art. 2377, co. 7, c.c., richiamata per l'ipotesi di nullità del bilancio dall'art. 2379, ult. co. c.c., norme che obbligano gli organi sociali a prendere,



sotto la loro responsabilità, i provvedimenti conseguenti alla pronunzia di annullamento o di nullità del bilancio.

Innanzitutto, occorre circoscrivere il perimetro dell'indagine rimessa a questo Collegio.

Con l'atto di citazione parte attrice ha lamentato la violazione dei principi di veridicità, chiarezza e correttezza nella rappresentazione, nonostante la perdita della gestione caratteristica, dell'utile di esercizio conseguito al 31.12.2018, che sarebbe frutto di riserve occulte di cui ai precedenti bilanci impugnati, documentate dalla stipula del preliminare di vendita dell'immobile aziendale, nonché da varie perizie redatte su incarico del CdA, in particolare derivanti dalla plusvalenza realizzata dalla vendita dell'immobile oggetto di compromesso nel 2016 e da cessione di attrezzature, lamentando che il CdA non aveva riferito di alcun programma di risanamento e che, a tutela dell'integrità del patrimonio sociale, avrebbe potuto provvedere ad una legittima rivalutazione dell'immobile aziendale.

Come correttamente rilevato dal g.i. nel corso dell'istruttoria, i motivi di impugnazione del bilancio scrutinabili in questa sede vanno limitati a quelli articolati nell'atto di citazione, in quanto le ulteriori censure di cui alla memoria depositata dall'attore nel termine di cui all'art. 183, co. 6, n. 1 c.c. integrano non già semplice precisazione o modifica delle domande già proposte, ma domanda nuova, la cui inammissibilità è rilevabile d'ufficio. Invero, nell'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio, il socio deve assumere di avere subito un pregiudizio a causa del difetto di chiarezza, veridicità e correttezza di una o più poste contenute in bilancio ed è onerato della indicazione di quali siano esattamente le poste iscritte in violazione dei principi legali vigenti (cfr. Cass. civ., sez. I, 01/04/2015, n. 6616; Trib. Roma, 23/01/2017, n. 1090).

Nel caso di specie, parte attrice, con l'atto introduttivo del giudizio, ha formulato, avverso il bilancio 2018, due diverse censure, riguardanti l'una l'invalidità conseguente alla nullità dei bilanci precedenti, oggetto di separate impugnazioni, e l'altra la violazione delle norme imperative riguardanti, in particolare, il principio di correttezza, specificate nella richiamata relazione tecnica di parte, che contesta che il bilancio impugnato avrebbe palesato riserve occulte, dovute alla sottovalutazione di poste contabili attive, in particolare in relazione alla vendita dell'immobile aziendale oggetto di precedente contratto preliminare, che ha fatto registrare una plusvalenza; con la memoria depositata successivamente, invece, l'attore ha contestato l'esposizione di attività inesistenti, deducendo che molti dei crediti verso clienti erano già estinti o vantati verso società cancellate o fallite, contestazione che si risolve, sostanzialmente, nella sopravvalutazione dell'attivo, che non può ricondursi dunque alla domanda originaria.

3.1. Ebbene, quanto alla dedotta emersione di riserve occulte con riferimento al valore di cessione dell'immobile compromesso in vendita, dalla documentazione in atti risulta che la società,



con atto del 29/12/2016, per Notaio dott. Pasqualino Franco, registrato a Benevento il 30/12/2016, Rep. n. 34025, Racc. n. 17459, trascritto il 2/1/2017, Reg. Gen. N. 63 e Reg. Part. 56, ha promesso in vendita al Sig. Antonio Mastroianni, l'immobile sito nel Comune di Santa Maria Capua Vetere, Via Cappuccini, I traversa n. 9, incassando contestualmente una caparra di € 200.000,00.

Il trasferimento di proprietà dell'immobile è avvenuto con atto di compravendita del 12/03/2018 e il bilancio chiuso al 31/12/2018, che qui ci occupa - essendo le censure mosse ai precedenti bilanci oggetto di distinti giudizi pregressi, come su evidenziato - e che è stato redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 *bis* c.c. riporta correttamente la dismissione del bene e nella nota integrativa risulta annotato il trasferimento di proprietà dello stesso.

Pertanto, nessuna riserva occulta è stata palesata nell'esercizio 2018, ma semplicemente è stato correttamente rilevato l'incasso del saldo del prezzo di cessione e la dismissione del bene.

Conseguentemente infondata è anche la contestazione riguardante l'iscrizione dell'immobile compromesso in vendita nelle immobilizzazioni piuttosto che nell'attivo circolante, in quanto sia pur corretta, riguarda l'esatta appostazione in bilancio dell'immobile promesso in vendita negli esercizi precedenti il trasferimento definitivo della proprietà, avvenuto invece nell'esercizio 2018 che ci occupa, nel cui bilancio dunque risulta la dismissione del bene, per cui con riferimento a tale periodo la censura è infondata.

Invero, nella nota integrativa si dà espressamente atto che le immobilizzazioni materiali relative a terreni e fabbricati sono state dismesse in data 12.3.2018, con l'atto notarile che ha attuato il trasferimento della proprietà.

Ebbene, il principio contabile OIC 16 disciplina i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle immobilizzazioni materiali, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa e al punto 79 espressamente prevede che *“Le immobilizzazioni materiali nel momento in cui sono destinate all'alienazione sono riclassificate in un'apposita voce preceduta da numero romano da iscrivere nell'attivo circolante, ai sensi dell'articolo 2423-ter comma 3, e quindi valutate al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (articolo 2426, comma 1, numero 9, codice civile). I beni destinati alla vendita non sono più oggetto di ammortamento”*.

E' chiaro, dunque, che i bilanci precedenti al trasferimento definitivo della proprietà, avvenuto nell'esercizio 2018 in esame, dovevano rispettare tale principio e, dunque, annotare l'immobile compromesso in vendita non più nelle immobilizzazioni ma nell'attivo circolante, principio che invece non può trovare applicazione con riferimento all'esercizio in cui è stato attuato il trasferimento del bene, il cui bilancio non può che riportare la dismissione dello stesso, senza, dunque, che rilevi ulteriormente l'esatta classificazione nei bilanci precedenti.



3.2. Il socio impugnante ha lamentato, altresì, l'omessa descrizione, sia pur sintetica, nella nota integrativa dell'iter formativo della suddetta alienazione, iniziata con il preliminare di vendita del 2016.

Sul punto, il Collegio ritiene di dover aderire a quanto correttamente ricostruito nella disposta CTU, del tutto condivisibile perché adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici; il consulente d'ufficio ha rilevato che il D.Lgs. 139/2015 ha sostituito i nn. 9 e 13 dell'art. 2427 c.c., che disciplina il contenuto della nota integrativa. Pertanto, con la suindicata modifica è previsto che l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate, gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime devono essere distintamente indicati.

Con riferimento al caso di specie, occorre evidenziare che, nella nota integrativa del precedente bilancio chiuso al 31/12/2017, era già stata indicata, seppure in maniera sintetica, la compravendita dell'immobile avvenuta con rogito del 12/03/2018 e nella nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2018 risulta indicata la dismissione dell'immobile, con gli estremi dell'atto di compravendita, nonché l'indicazione dei valori contabili di bilancio dei beni all'1/1/2018.

Per rispondere correttamente al quesito, come dedotto dal CTU, occorre richiamare l'art. 2427, punto 2 c.c., che richiede che la nota integrativa esponga *“i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio”*. La descrizione indicata nel bilancio chiuso al 31/12/2018 riporta i dati relativi alla compravendita dell'immobile, in conformità dei principi contabili nazionali OIC 16, mentre nulla indica in relazione all'iter formativo di detta alienazione, iniziata con il preliminare di vendita stipulato nel 2016, ma alla luce dei principi contabili e codicistici su richiamati e considerato che la società poteva redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435 *bis* c.c., tale omissione non concreta alcuna violazione della normativa in materia.

La CTU, inoltre, anche per tale aspetto del tutto condivisa dal Collegio, ha confermato che l'informativa contenuta nella nota integrativa, che ai sensi dell'art. 2423 c.c. costituisce parte integrante del bilancio d'esercizio, in riferimento alla compravendita dell'immobile aziendale, può essere ritenuta corretta e rispettosa delle previsioni dell'art. 2427, co. 1, n. 22 *ter* c.c. in quanto la



società ha redatto il bilancio in forma abbreviata, presentando i presupposti di cui all'art. 2435 *bis* c.c..

Dunque, anche se l'organo amministrativo non ha informato i soci, né i terzi sulla natura e gli obiettivi economici perseguiti dalla società attraverso l'operazione di dismissione della sede aziendale, né risulta indicata la plusvalenza realizzata con detta vendita, la previsione dell'art. 2435 *bis*, co. 5, c.c., ovvero l'eventuale limitazione dell'informativa richiesta ai sensi dell'art. 2427 c.c., comma 1, n. 22 *bis*, invece, non può essere applicata al caso in questione, per carenza dei presupposti. Infatti, la compravendita degli immobili in commento non risulta realizzata direttamente o indirettamente con i maggiori azionisti (o quotisti) o con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione.

In conclusione, dunque, la redazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2018 in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435 *bis* c.c., risulta rispettare le disposizioni di cui all'art. 2423, co. 2, c.c. e la descrizione sintetica del trasferimento di proprietà del bene, in definitiva non ha avuto l'effetto di incidere sui criteri di chiarezza, veridicità e precisione, sanciti dall'art. 2423 c.c..

Pertanto, l'azione va respinta.

4. Alla soccombenza segue la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite, ivi comprese quelle di CTU, come già liquidate in precedente decreto.

P. Q. M.

Il Tribunale di Napoli, III sezione civile, specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nella controversia civile come sopra promossa tra le parti, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) Rigetta la domanda;
- 2) Condanna Russo Francesco al pagamento delle spese processuali in favore di controparte, che liquida in € 7.000,00 per competenze, oltre rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- 3) Pone in via definitiva a carico di parte attrice, nei rapporti interni, le spese di CTU, come liquidate in separato decreto.

Così deciso in Napoli, lì 22.6.2023

Il Giudice est.

Dr. Ilaria Grimaldi

Il Presidente

Dr. Nicola Graziano

